Codice A1814B
D.D. 30 marzo 2020, n. 854
Autorizzazione idraulica (PI 978 R. Croso) per ''lavori di stabilizzazione sponda sinistra rio Croso in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dell'Oleodotto Sigemi L05A (ex ERG)'', in comune di Carrosio (AL). Richiedente: SIGEMI srl- Milano (MI).

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A18 854 DEL 30/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 978 R. Croso) per "lavori di stabilizzazione sponda sinistra rio Croso in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dell'Oleodotto Sigemi L05A (ex ERG)", in comune di Carrosio (AL).
Richiedente: SIGEMI srl- Milano (MI).

La Ditta Sigemi srl, – con sede in 20121 Milano (MI), P.IVA 12228800152, per tramite del Procuratore, Ing. Andrea Luca Stagni, con nota via pec assunta a ns. prot. n. 60466 del 17/12/2019, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di stabilizzazione della sponda sinistra rio Croso in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dell'Oleodotto Sigemi L05A (ex ERG) in Comune di Carrosio (AL)

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all'oggetto, a firma del Geol. Maurizio Visconti (ordine della Lombardia), sono costituiti n°2 tavole grafiche e da relazione geologico-idrogeologica, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di difesa della sponda sinistra del rio Croso per di circa 20 metri con gabbionata a due ordini e sovrastanti due ordini di palizzata, il tutto in corrispondenza dell'attraversamento dell'oleodotto Sigemi L05A (ex ERG) esistente, ricadente in comune di Carrosio.

Trattandosi d'interventi in sponda attiva del rio e ricadenti nella fascia di servitù dell'oleodotto, ne è stata omessa la pubblicazione.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del R. Croso e dei dissesti che lo contraddistinguono, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che l'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti

amministrativi in scadenza) del D.L 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha provveduto a differire i termini ordinari dei procedimenti amministrativi.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.)
- Viste le ll.rr. n. 20/2002, n. 12/2004, n. 17/2013 e 19/2018;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Sigemi srl - 20121 Milano (MI), ad eseguire i lavori di difesa della sponda sinistra del rio Croso per di circa 20 metri con gabbionata a due ordini e sovrastanti ordini di palizzata, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. in fase di costruzione delle gabbionate dovrà essere verificata la quota d’imposta delle fondazioni eventualmente approfondendone la stessa a circa 1 m oltre quota di fondo alveo;

3. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;

4. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d’acqua e a monte e valle delle opere;

5. il taglio dell’essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell’art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904;

6. le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

8. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. Il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il Soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli